

venimenti naturali straordinari avvicinati alle estorsioni per rappresentare la violenza morale sul consenso, e indipendentemente da questo postulato di adattamento, ha affermato la necessità della modificazione del contratto, con la riduzione del compenso esorbitante, sin da quando si occupava del solo salvataggio (1).

Valido o nullo il contratto, il beneficiato dell'opera salvatrice, anche prima della legislazione internazionalizzata dalla Conferenza di Bruxelles, ha avuto sempre l'azione di riduzione. L'art. 127 del codice della marina mercantile italiana conterrebbe una nullità assoluta: « Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio tanto della nave come delle persone sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare o al momento del sinistro (2). » Nell'applicazione, però, di questa disposizione la giurisprudenza informata alla teoria dell'assenza di consenso, dominante al tempo del codice nella dottrina francese (3)

(1) v. in PARDESSUS, *Collection des lois maritimes* - i testi del *Consolato del Mare* cap. 277 t. II p. 308 - dei *Rôles d'Oleron* cap. VIII art. 4 t. I p. 326, e del *Guidon de la mer* cap. XXXI t. II pag. 394.

(2) Analogamente l'art. 196 stesso Cod.: « Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa, e fatta in momento di pericolo della nave, è inattendibile ».

(3) v. BRETON, *La notion de la violence* p. 201, Il PIPIA nella 2a. edizione del suo autorevole *Trattato* (I, 299) raccoglie l'opinione della giurisprudenza, specie delle Corti di Genova e di Messina, e sostiene che l'art. 127 non abbia valore disgiuntivo, e debba intendersi per e; perocchè non tutte le convenzioni in pieno mare sarebbero nulle, ma quelle fatte *al momento del sinistro*, cioè « sotto la coazione morale e superiore del pericolo imminente: le convenzioni per soccorso, siano pure fatte in alto mare, ma non nella attualità od imminenza del sinistro, devono invece ritenersi valide ed obbligatorie. Ugualmente deve dirsi delle convenzioni fatte posteriormente al sinistro per ripararne gli effetti, o quando il capitano abbia stipulato il patto con serenità di animo e perfetta cognizione di causa e di libertà di azione » (! ?) - Ma se è proprio questa serenità di